

A

Milano, 1 ottobre 2015

servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

Oggetto: Consultazione pubblica su “Proposta di delibera CICR ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)”.

Le osservazioni di Altroconsumo

In primis è bene ricordare cosa riporta l’articolo 120 comma 2 del TUB.

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Riteniamo che visto l’iter legislativo che ha portato all’attuale formulazione dell’articolo 120 del TUB sia legittimo pensare che il legislatore volesse eliminare completamente la possibilità di anatocismo. E questo in maniera ampia, includendo anche le spese applicate sul “rosso” e gli interessi moratori nel novero delle voci che non possono essere colpite da anatocismo.

Riteniamo inoltre che sarebbe un grave danno per la raccolta del risparmio impedire la capitalizzazione degli interessi attivi. Il divieto deve riguardare unicamente le voci in passivo.

Di seguito le nostre osservazioni puntuali alla delibera. Prima di ogni articolo c'è una breve descrizione delle modifiche proposte (poi evidenziate in giallo nel testo).

Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come sostituito dall'art. 1, comma 629, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTO l'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), come sostituito dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria;

VISTO l'articolo 114-quinquies.3 del TUB, che prevede l'applicabilità agli istituti di moneta elettronica delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 114-undecies del Testo Unico Bancario, che prevede l'applicabilità agli istituti di pagamento delle norme contenute nel Titolo VI del medesimo TUB;

VISTO l'articolo 115, comma 1, del TUB, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo TUB, si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;

[SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;]

DELIBERA

ALTROCONSUMO Bisogna inserire tra gli intermediari anche Poste Italiane per la sua attività di Bancoposta.

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definisce:

- “cliente”, qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non sono clienti le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di

pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati;

- “intermediario”, **le banche, Poste Italiane per l'attività di Bancoposta**, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento.

ALTROCONSUMO A nostro avviso bisogna considerare anche gli interessi moratori ed altre spese e imputare i pagamenti sulla base di quanto spiegato all'articolo 3 senza alcun esplicito riferimento all'articolo 1194 del Codice civile che non è applicabile di certo ai casi qui analizzati, visto che non è il debitore(cliente) che decide l'imputazione dei pagamenti, ma avviene secondo un automatismo e secondo le procedure indicate nell'articolo 3.

Art. 2 (Scopo e ambito di applicazione)

1. La presente delibera attua l'articolo 120, comma 2, del TUB e si applica alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.

2. La produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 è regolata secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli 3 e 4.

3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.

4. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità dell'articolo 1194 del codice civile.

ALTROCONSUMO Occorre ben differenziare gli interessi attivi e passivi e soprattutto considerare anche gli interessi moratori e le spese fatte pagare per le operazioni a credito. Sono infatti spese assimilabili agli interessi e per questo non capitalizzabili considerando anche il loro costo elevato. Idem per gli interessi di mora, non è giusto capitalizzarli.

Ci preme inoltre che il cliente sia ben informato e dunque ben consapevole della clausola eventuale presente nel contratto in base alla quale può usare gli accrediti per compensare gli interessi passivi, moratori e le spese legate al credito. Deve essere dunque appositamente sottoscritta.

Ovviamente deve rimanere la possibilità di capitalizzare gli interessi attivi. Altrimenti viene meno una delle basi della raccolta del risparmio.

Art. 3 (Regime degli interessi)

1. Nelle operazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, **gli interessi passivi maturati e le spese legate alle operazioni di credito, inclusi gli interessi moratori,** non possono produrre interessi.

Art. 4 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento, **aperture di credito e finanziamenti con o senza carta di credito**)

1. Il presente articolo si applica ai rapporti regolati in conto corrente, in conto di pagamento **nonché ad aperture di credito ed a finanziamenti con o senza carta di credito.**

2. Il contratto stabilisce la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre.

3. **Gli interessi passivi maturati, gli interessi moratori e le spese relative alle operazioni di credito** sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Il

saldo periodico della sorte capitale produce interessi nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.

4. Gli interessi, attivi e passivi, **gli interessi moratori e le spese per operazioni di credito** divengono esigibili decorso un termine di sessanta giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto inviato ai sensi dell'articolo 119 del TUB o delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera b), del TUB. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del

cliente. Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi **passivi, moratori e delle spese** sul conto o sulla carta; *in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale.*

5. Il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi **passivi e moratori e da altre spese. La clausola deve essere ben evidenziata al cliente e sottoscritta appositamente.**

Gli interessi attivi esigibili affluiscono al rapporto di risparmio o di credito del cliente sono aggiunti al capitale e ne seguono la sorte.

6. In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

ALTROCONSUMO Considerando che secondo le disposizioni del TUB la modifica unilaterale deve essere comunicata al cliente con un preavviso di almeno di 60 giorni , se le disposizioni devono entrare in vigore il 1 gennaio 2016 la comunicazione deve arrivare al cliente entro il 31 ottobre 2015.

La consultazione è aperta fino al 23 ottobre. E' plausibile che si sforerà il termine. Per questo proponiamo le seguenti modifiche.

Art. 5 (Disposizioni finali)

1. La presente delibera si applica ai nuovi contratti stipulati dal agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 120 del TUB e alla presente delibera, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2015. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 31 dicembre 2015. 3. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del TUB, le previsioni della presente delibera sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Cordiali saluti,
Avv. Marco Pierani
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali
Altroconsumo

*Per informazioni: Dott.ssa Silvia Castronovi - Relazioni Esterne Istituzionali
Cell. 335-375326 E.mail pr@altroconsumo.it*